

REGOLAMENTO PER IL PORTO DELL'ARMA ASSEGNATA E DEI ÈRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Art. 1 - Oggetto

1 Ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge 7/3/1986 n° 65 " Legge - quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, così come modificata dall'art. 17, comma 134 della Legge 15/5/1997 n° 127 è adottato il presente regolamento.

Art. 2 - Armi in dotazione

- 1.L'armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della legge 7.3.1986 n. 65, del Decreto del Ministero dell'Interno 4.3.1987 n.145 e della L.R. 3/4/2006 12/2006, è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
- 2. Le armi in dotazione alla Polizia Municipale sono le seguenti:
 - a) pistola scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;
 - b) manette;
 - c) presidi tattici difensivi diversi dalle armi.
- 3. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è la pistola semiautomatica, con caricatore di riserva, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
- 4. Il Corpo sarà dotato di pistole e manette in numero pari agli addetti e dei . presidi tattici difensivi diversi dalle armi in numero adeguato all'uso.

Art. 3 - Assegnazione dell'arma e modalità di porto

- 1. L'arma di cui all'art. 2 è assegnata in via continuativa al personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986 e del relativo provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto.
- 2 Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva.
- 3. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti borghesi, porta l'arma in modo non visibile.
- 4. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza, con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine.
- 5. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto.
- 6. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.
- 7 Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
- 8 Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio il ritiro temporaneo dell'arma e il ritiro temporaneo ovvero permanente dei presidi tattici difensivi diversi dalle armi di cui all' art. 2.
 9 . La revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma può essere disposta solo con atto motivato del Sindaco su richiesta e/o parere obbligatorio del Comandante del Corpo.

Art. 4 - Casi di porto dell'arma

- 1. Nell'ambito delle competenze attribuite alla Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino, vengono individuati i seguenti servizi da espletarsi muniti obbligatoriamente dell'arma corta in dotazione a i componenti del Corpo:
 - a) Servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e di tutte le strutture alla stessa assimilabili:
 - b) Vigilanza elettorale (con particolare riferimento al servizio armato ai seggi durante l'espletamento delle operazioni di voto e di scorta al materiale elettorale);

- c) Servizi di vigilanza ordinaria espletati in orari notturni e comunque diversi rispetto alla turnazione ordinaria diurna programmata;
- d) Servizi in esecuzione di specifiche operazioni, espletati sul territorio congiuntamente al personale di altre forze di polizia fatta salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza;
- e) Servizi in collaborazione con personale armato di altri Corpi di Polizia Municipale;
- f) Altri specifici servizi che, previa valutazione del Comandante e,-per ragioni di difesa personale degli stessi operatori interessati, devono essere svolti armati;
- g) per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 5 - presidi tattici difensivi diversi dalle armi

- 1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di presidi tattici difensivi diversi dalle armi che non siano classificati come arma.
- 2. Per presidi tattici difensivi diversi dalle armi, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intende ogni strumento in commercio con caratteristiche di autotutela.
- 3. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, la tipologia e il nominativo dell'assegnatario.
- 4. Detti strumenti possono non essere assegnati in via continuativa e a tutto il personale, ma consegnati su disposizione del Comandante anche per singoli servizi.
- 5. I presidi tattici difensivi diversi dalle armi e i registri sono conservati e gestiti dal personale di cui all'art.6.

Art. 6 - Formazione ed addestramento all'uso

1. L'assegnazione dell'arma e dei presidi tattici difensivi può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso con verifica finale che preveda, l'addestramento all'uso e una adeguata formazione sui presupposti normativi di riferimento della quale si dà atto nel provvedimento di assegnazione.

Art. 7 - Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 2, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire ai sensi degli artt. 1766, 1768 1770 e ss del Codice Civile diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro autorizzate dal Comando presso la sezione del tiro a segno nazionale.

Art. 8 - Revoca assegnazione

- 1 Il Comandante di norma e/o su richiesta del consegnatario delle armi e delle munizioni, può revocare il provvedimento di assegnazione delle armi e/o sospenderlo provvisoriamente:
 - a) per violazione da parte dell'assegnatario dei doveri di cui all'art. 5 che precede:
 - b) per negligenza o incuria nella detenzione;
 - per mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto;
 - per mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio ed al tiro;
 - per mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro.
 - c)per ripetute e gravi negligenze relative ai doveri e/o obblighi attribuiti all'assegnatario con il presente regolamento.
- 2 Il procedimento di revoca deve essere posto in essere con le modalità di cui alla Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. e può essere preceduto dalla contestazione/diffida all'interessato con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per poter adempiere a quanto previsto dal presente regolamento.

- 3 Il provvedimento di revoca definitivo dovrà prevedere le modalità di riconsegna dell'arma e potrà essere oggetto, ricorrendo le condizioni giuridiche e contrattuali, di apposito e separato provvedimento disciplinare.
- 4 Nel caso di reiterate e gravi violazione del presente regolamento da parte dell'assegnatario dell'arma, il Comandante può adottare con le modalità della Legge 241/1990 e s.m.i. il provvedimento di revoca definitiva senza preventiva diffida ad adempiere di cui al precedente comma 2.
- 5 Quanto nei commi precedenti vale anche per il consegnatario delle armi e munizioni per le ipotesi di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 9 - Consegnatario delle armi e munizioni

- 1. Con provvedimento del Comandante del Corpo, è nominato un consegnatario delle armi e munizioni per la disciplina di carico e scarico delle stesse nell'apposito registro.
- 2. Il consegnatario, oltre a quanto specificatamente previsto da norme di legge in materia di custodia e detenzione delle armi, deve in particolare:
 - a) tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico armi e munizioni;
 - b) ispezionare periodicamente le armi date in dotazione al personale, verificando lo stato di pulizia e funzionalità delle stesse; dell'ispezione e dell'esito va fatta annotazione nel registro:
 - c) custodire nell'apposita cassaforte le armi e munizioni in giacenza;
 - d) promuovere periodicamente le esercitazioni di tiro per tutto il personale assegnatario dell'arma, secondo il programma disposto dal Comandante.

Art. 10 - Responsabilità dell'assegnatario e del consegnatario delle armi

- Nell'adempimento degli obblighi e nell'esercizio dei doveri di custodia, l'assegnatario ed il consegnatario delle armi devono agire con la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c. e con le modalità degli artt. 1766 e ss del c.c..
 La violazione di quanto agli artt. 7 e 9 del presente regolamento comporta oltre alla responsabilità dell'art. 1769 c.c. anche l'applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 8 del regolamento nonché dell'eventuale procedimento disciplinare.